

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1419-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE GALLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 dicembre 1972 (Stampato n. 451)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(Valsecchi)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(FERRI MAURO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTEOTTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 21 dicembre 1972

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee relativo agli scambi con i Paesi e Territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970

Presentata alla Presidenza il 28 maggio 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La ragion d'essere dell'Accordo tra gli Stati membri della CEE firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970 e che viene sottoposto alla nostra ratifica, deriva dal fatto che i tre trattati (CEE, CECA, EURATOM) sono ancora formalmente distinti, ancorché costituenti ormai una unità funzionale.

Si tratta perciò di estendere le conseguenze che derivano dal rapporto di associazione tra la CEE e i paesi e territori d'oltremare al trattato CECA ed ai prodotti in esso considerati.

Com'è noto il succitato rapporto di associazione vive attualmente in virtù della Convenzione di Yaoundé del 1969 e con il presente Accordo si estendono le modalità e le condizioni ai PTOM al fine di integrare gli scambi e la cooperazione economica e commerciale. La scadenza è prevista per il 31 gennaio 1975 in concomitanza con la scadenza della Convenzione di Yaoundé.

Per questi motivi il relatore raccomanda l'approvazione del disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo in oggetto.

GALLI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee relativo agli scambi con i Paesi e Territori d'oltremare di prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1970.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 5 dell'Accordo stesso.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.